

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1968

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIOTTI CARLI AMALIA, MANCINI VINCENZO, DEGAN, CATTANEI, BOLDRIN, ZAMBERLETTI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, MAGGIONI, TARABINI, GIRAUDI, AZZARO, GIORDANO, CASTELLUCCI, BIANCHI GERARDO, PERDONÀ, COCCO MARIA, PICA

Presentata il 30 ottobre 1969

Modifica degli articoli 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, portante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, stabilisce condizioni, ai fini della concessione delle pensioni anzidette, che in effetti discriminano i dipendenti statali dalla generalità dei lavoratori dipendenti.

La legge richiamata se fu certamente provvida e riparatrice per i superstiti dei dipendenti statali e degli enti pubblici, tuttavia contiene non poche esclusioni e limitazioni che risultano ingiustificate. Ancor più si rende necessario stabilire un trattamento non differenziato rispetto a quello stabilito per la generalità dei lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.

Si tratta di correggere un trattamento di sperequazione che si verifica ai danni dei dipendenti dello Stato allorché, nei confronti dei lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, si è garantito il trattamento di reversibilità nei confronti del coniuge superstite anche quando il matrimonio sia stato contratto in età supe-

riore ai 72 anni, purché il matrimonio stesso sia durato almeno due anni.

Altra modifica da apportare alla legge in esame riguarda l'articolo 12, il quale stabilisce all'ultimo comma che « la pensione spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi lavoro, convivente a carico dell'impiegato ».

Nella formulazione della predetta norma non è stato tenuto conto dell'incidenza della età sulla capacità lavorativa dei soggetti, né dell'impossibilità di svolgere proficuo lavoro da parte di chi abbia superato il prescritto limite di età, per l'assunzione presso aziende pubbliche o private.

Si verifica, perciò, che persone ultrasessantenni, pur essendo nullatenenti, prive di redditi e già a carico di un loro fratello impiegato dello Stato, deceduto, debbono sottoporsi a visita fiscale per l'accertamento della inabilità a qualsiasi lavoro.

Motivi di equità e di giustizia richiedono, onorevoli colleghi, che sia fissato anche per

le sorelle ed i fratelli degli impiegati un limite di età, superato il quale sia « presunta » l'inabilità al lavoro.

Se si tiene conto che lo stesso articolo 12 della citata legge n. 46 sancisce al penultimo comma che « la reversibilità spetta al padre o in mancanza alla madre, qualora abbiano una età superiore ad anni 60, oppure siano inabili al lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto », appare evidente che anche per le sorelle e i fratelli debba essere stabilito lo stesso limite di età.

Le norme di legge e contrattuali vigenti prevedono la possibilità di ottenere la pensione al raggiungimento degli anni 55 per le donne e degli anni 60 per gli uomini. Anche

nell'impiego pubblico è fissato il limite di età per il collocamento a riposo. Essendo conseguentemente preclusa alle sorelle ed ai fratelli degli impiegati dello Stato ultrasessantenni, nullatenenti e privi di altri redditi, la possibilità di un collocamento al lavoro, appare assurda la norma che prescrive per essi l'accertamento dell'inabilità a qualsiasi lavoro allorquando, morto l'impiegato che provvedeva al loro mantenimento chiedono la reversibilità, in loro favore, della pensione.

L'onere finanziario a carico dello Stato è di limitata entità in quanto esiguo è il numero beneficiari del proposto provvedimento.

È però un atto di giustizia ed un contributo all'auspicabile sicurezza sociale oltre che un atto di solidarietà umana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 è sostituito dal seguente:

« Alla vedova del dipendente di ruolo dello Stato o di enti pubblici, deceduto dopo aver maturato il diritto a pensione o quando era già stato collocato in pensione, spetta la pensione di reversibilità anche quando il matrimonio sia stato contratto in età superiore a 72 anni, purché il matrimonio stesso sia durato almeno 2 anni.

Si prescinde dal detto requisito quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa d'infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.

La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa. In tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto alla vedova un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non può superare la differenza fra l'importo della pensione di reversibilità che sarebbe spettata alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Alla vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo do-

dici mesi e prima di venti anni di servizio effettivo, spetta una indennità, per una volta tanto, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

In caso di decesso della moglie dipendente civile, o pensionata, la pensione spetta al marito quando questi o abbia compiuto l'età di 60 anni, o sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro e risulti a carico della moglie e se ha contratto matrimonio quando la stessa aveva già compiuto i 50 anni, purché il matrimonio sia durato almeno 2 anni. In tal caso la pensione è liquidata applicando le percentuali vigenti per la vedova; qualora poi sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente terzo comma.

La pensione prevista dal precedente comma e l'assegno alimentare di cui al terzo comma si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze ».

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 è sostituito dal seguente:

« La pensione spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle ed ai fratelli, qualora abbiano un'età superiore ad anni 60 oppure siano permanentemente inabili al lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino conviventi ed a carico dell'impiegato; o siano titolari di reddito non superiore a lire 480.000 annue ».

ART. 3.

I trattamenti pensionistici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Per il finanziamento della presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio.